

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAUSTI, CACCIA

Presentata il 19 dicembre 1983

Riorganizzazione periferica, riordinamento del Servizio pensionistico e ristrutturazione funzionale della carriera direttiva del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata più volte denunciata la necessità di procedere all'ammodernamento delle strutture operative esistenti nella pubblica amministrazione al fine di renderle più rispondenti alle nuove, mutate e maggiori esigenze della collettività e più correlate alle diverse, decentrate competenze dell'apparato pubblico.

Purtroppo, un'organica riforma della pubblica amministrazione sembra richiedere tempi lunghi; si appalesa pertanto l'opportunità e la necessità di porre mano a provvedimenti correttivi parziali o ad interventi settoriali suggeriti dall'urgenza o, quanto meno, all'adozione di rimedi intesi a semplificare e razionalizzare procedure e servizi di branche della pubblica amministrazione.

A tale logica risponde la presente proposta di legge che si propone di dare al Ministero della difesa un'amministrazione maggiormente efficiente attraverso un

più qualificato e articolato decentramento degli importanti compiti di istituto, che interessano vitali settori periferici della stessa amministrazione.

Si tratta di potenziare il decentramento tecnico-amministrativo dell'amministrazione della difesa, valorizzando nel contempo il qualificato apporto della sua componente civile.

In merito è da ricordare la legge 1° dicembre 1962, n. 1862 e successive, con le quali il Parlamento provvide a delegare il Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

L'articolo 2 della predetta legge di delega stabiliva, infatti: « La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

conseguire un più organico assetto delle direzioni generali in base alla omogeneità delle funzioni;

decentrare agli uffici periferici attribuzioni spettanti secondo le leggi vigenti agli organi centrali;

ammodernare i servizi e gli uffici, snellire e accelerare le procedure, semplificando la struttura burocratica, anche al fine di lasciare gli ufficiali e i sottufficiali ai servizi di comando, di reparti e di istruzione salve le indispensabili, temporanee destinazioni agli uffici;

riordinare e ammodernare gli stabilimenti e arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo più razionale le maestranze e la potenzialità degli impianti ».

Sono passati ormai quasi venti anni dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa senza che, per altro, venisse raggiunta la finalità propria della legge di delega, che era quella di lasciare gli ufficiali ed i sottufficiali ai servizi di comando di reparti e di istruzioni. In effetti, sia al centro sia soprattutto in periferia, non si è proceduto ad una semplificazione della struttura burocratica intesa ad attuare un più esteso decentramento dal centro alla periferia, con precise attribuzioni con qualifiche direttive e dirigenziali.

Così ad uffici di rilevanza tecnico-amministrativa e non a carattere operativo militare, la cui direzione sarebbe più congeniale al personale civile sia per le specifiche preparazione tecnica in materia sia per la possibilità per tale personale di una più lunga permanenza *in loco*, vengono invece preposti ufficiali inferiori e superiori per periodi di tempo alquanto limitati, essendo gli stessi tenuti ad altri obblighi connessi al loro *status* militare

(periodi di imbarco, di zona operativa ed altro).

Per una migliore funzionalità dell'amministrazione periferica della difesa si rende, pertanto, necessario provvedere ad un'effettiva rivalutazione e connessa responsabilizzazione del suo personale civile.

L'articolo 1 della presente proposta di legge crea le direzioni amministrative presso gli alti comandi territoriali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, dotate di proprie attribuzioni e compiti che investono l'amministrazione del personale civile (impiegati ed operai), il servizio pensionistico, i contratti ed i delicati rapporti amministrazione e organizzazioni sindacali ed i consigli delegati, di cui alla nuova normativa in materia.

L'articolo 2 riguarda la nuova tabella organica della dirigenza del ruolo amministrativo della difesa che prevede un incremento di tredici dirigenti superiori e di ventisei primi dirigenti, per l'attuazione del decentramento funzionale-territoriale di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 disciplina il sistema di conferimento dei posti in aumento nella qualifica di dirigente superiore e nella qualifica di primo dirigente.

L'articolo 4 prevede il passaggio nel ruolo ad esaurimento dei funzionari direttivi che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, erano direttori di sezioni o qualifiche equiparate nei diversi ruoli, trascorsi cinque anni dalla loro promozione alla precisata qualifica di direttore di sezione.

Tale ultimo articolo vuole corrispondere alle vive attese ed aspettative di quei funzionari che, per effetto della legge n. 383 del 1976 e successive, sono stati inclusi nella settima e ottava qualifica funzionale, subendo una modifica del loro *status* giuridico in quanto « scorporati » dall'unica carriera, cioè quella direttiva, nella quale erano inclusi i direttivi propriamente detti ed i dirigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso gli alti comandi territoriali del Ministero della difesa sono costituite le direzioni amministrative territoriali che hanno il compito di amministrare tutto il personale civile, operai ed impiegati, provvedendo all'emanazione di tutti gli atti formali, siano essi interlocutori che definitivi, previsti dalle norme di legge in vigore.

Le direzioni amministrative, dirette da dirigenti civili con qualifica di dirigente superiore, provvedono all'emanazione di tutti gli atti in materia pensionistica che interessano il personale civile e militare residente nella sfera di territorio di competenza, salvo che precise disposizioni di legge non ne riservino la competenza all'amministrazione centrale.

Nell'ambito e nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, tutti i provvedimenti attinenti a spese di istituto e di gestione degli enti territoriali saranno adottati dai dirigenti civili, dirigenti superiori o primi dirigenti a seconda della propria sfera di competenza.

ART. 2.

In relazione ai maggiori compiti di cui all'articolo 1, i posti in organico di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rispettivamente aumentati da 75 a 88 e da 112 a 138.

ART. 3.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono confe-

riti per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

I posti portati in aumento nella qualifica di primo dirigente e quelli disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo. Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo gli impiegati della carriera direttiva del ruolo amministrativo inquadrati nel ruolo ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali settima e ottava che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di complessivo servizio nelle qualifiche superiori a quella di consigliere, previste dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 4.

I dipendenti civili della difesa che all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata saranno inquadrati nei rispettivi ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1978, n. 748, trascorsi 5 anni dalla loro promozione alla precitata qualifica di direttore di sezione, qualora abbiano i requisiti previsti dallo stesso decreto.